



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 20 giugno 2019
(OR. en, pl)

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0210(COD)**

**10297/19
ADD 2 REV 1**

**PECHE 290
CADREFIN 281
CODEC 1232**

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	delegazioni
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (FEAMP) - Orientamento generale parziale

Si allegano per le delegazioni le dichiarazioni di SE, EE e PL, nonché una dichiarazione congiunta di LV e LT riguardanti l'orientamento generale parziale relativo al FEAMP presentato al Consiglio "Agricoltura e pesca" del 18 giugno 2019.

Dichiarazione della Svezia

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (FEAMP)

Il testo della proposta prevede la possibilità di finanziare misure di rafforzamento della capacità e al tempo stesso aumenta di oltre il 100% l'importo totale che gli Stati membri possono assegnare alle misure relative alla capacità. La proposta non contempla condizioni adeguate per prevenire la sovracapacità, il che può comportare un rischio di sfruttamento eccessivo. Il compromesso della presidenza va pertanto in direzione opposta agli obiettivi della politica comune della pesca e alla transizione verso una pesca sostenibile nonché agli impegni internazionali dell'UE nel quadro dell'Agenda 2030. La Svezia vota pertanto contro il testo di compromesso della presidenza.

Dichiarazione dell'Estonia

Regolamento relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

L'Estonia ritiene che il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) sia uno strumento importante per conseguire gli obiettivi della politica comune della pesca. L'Estonia può sostenere in linea generale l'obiettivo del compromesso della presidenza relativo a un orientamento generale parziale sul regolamento FEAMP. Ritiene tuttavia che gli strumenti finanziari non siano stati affrontati adeguatamente nell'ambito di tale orientamento generale parziale.

L'Estonia è fermamente convinta che, per quanto riguarda gli strumenti finanziari, l'elenco delle attività ammissibili debba essere meno restrittivo. Gli strumenti finanziari dovrebbero essere trattati come uno strumento per garantire condizioni di concorrenza eque piuttosto che come strumenti di sostegno diretto. Ciò è molto importante per l'Estonia, dove il settore relativamente piccolo della pesca ha difficoltà crescenti a garantire condizioni adeguate per i prestiti concessi dagli istituti di credito. Pertanto, riteniamo necessario che per gli strumenti finanziari sia stabilita una deroga a taluni costi non ammissibili elencati nell'articolo 13 del FEAMP. Gli strumenti finanziari differiscono dalle sovvenzioni, e nell'ambito del quadro finanziario pluriennale è comune che, poiché gli strumenti finanziari devono contribuire a eliminare le barriere esistenti sul mercato, l'elenco delle attività ammissibili sia meno restrittivo per gli strumenti finanziari che per le sovvenzioni.

Una possibile soluzione consisterebbe nell'aggiungere il testo seguente al regolamento FEAMP:

"Articolo 15 nuovo

Condizioni relative agli strumenti finanziari

I costi non ammissibili di cui all'articolo 13, lettere a) e b), non si applicano al sostegno concesso sotto forma di strumenti finanziari quando questo è fornito al beneficiario finale e senza l'equivalente sovvenzione lordo dell'aiuto.

I costi non ammissibili di cui all'articolo 13, lettere f), h), j), k) e l) non si applicano al sostegno concesso sotto forma di strumenti finanziari."

In conclusione, riteniamo necessario affrontare questo punto nel corso dei triloghi, in quanto si tratta di una questione importante per l'Estonia ai fini della futura attuazione del Fondo.

Dichiarazione della Lituania e della Lettonia

Regolamento relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

Sessione del Consiglio dell'Unione europea "Agricoltura e pesca" del 18 giugno 2019

Il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca dovrebbe sostenere adeguatamente la flotta da pesca nel prossimo periodo di programmazione e riteniamo che le disposizioni contenute al riguardo nel progetto di regolamento siano insufficienti. Il sostegno previsto per le innovazioni e gli investimenti a bordo non tiene conto della realtà delle imbarcazioni da pesca dell'UE, obsolete dal punto di vista tecnico, ed è economicamente discutibile.

Una parte della flotta da pesca dell'Unione europea è tecnicamente obsoleta e dotata di motori ad alto consumo di carburante ed elevate emissioni di CO₂. La struttura stessa dei pescherecci ne rende impossibile la modernizzazione o l'innovazione, ed è estremamente costoso garantire condizioni adeguate di lavoro e di maneggio del pescato a bordo.

A nostro parere, la possibilità di rinnovare la flotta da pesca nel quadro del futuro fondo deve essere coerente con la modifica più recente degli orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura, che autorizza gli aiuti per il rinnovo della flotta da pesca nelle regioni ultraperiferiche.

Proponiamo di estendere la possibilità di rinnovo della flotta da pesca nell'ambito del futuro fondo, prevedendo la possibilità di sostenere la sostituzione dei vecchi pescherecci con pescherecci più recenti, senza superare i limiti di capacità di pesca dello Stato membro.

Pertanto, la Lituania e la Lettonia propongono di introdurre un nuovo articolo relativo al rinnovo della flotta da pesca nell'ambito del futuro fondo, che autorizzi il sostegno alla sostituzione dei vecchi pescherecci con pescherecci più recenti.

Articolo 15 nuovo
Sostituzione di un peschereccio

In deroga all'articolo 13, lettera b), il sostegno per conseguire l'obiettivo specifico di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), per la sostituzione di un peschereccio con uno più recente, soddisfa le seguenti condizioni:

a) il peschereccio da sostituire appartiene a un segmento di flotta per il quale l'ultima relazione sulla capacità di pesca di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento;

b) la sostituzione non comporta il superamento dei limiti della capacità di pesca dello Stato membro di cui all'allegato II del regolamento n. 1380/2013;

c) il peschereccio da sostituire ha più di 25 anni alla data di presentazione della domanda di sostegno;

d) il peschereccio acquistato è stato registrato nel registro della flotta per almeno i 3 anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno;

e) il peschereccio sostituito e quello acquistato non superano i 40 metri di lunghezza fuori tutto.

Dichiarazione della Repubblica di Polonia sull'orientamento generale parziale del Consiglio dell'UE (10297/19) concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (sessione del Consiglio dell'Unione europea "Agricoltura e pesca" del 18 giugno 2019)

La Polonia desidera richiamare l'attenzione sul fatto che il testo di compromesso adottato dal Consiglio non risponde pienamente alle esigenze del settore della pesca nella regione del Mar Baltico, e chiede l'introduzione di un approccio regionale. Nella sua forma attuale, l'orientamento generale parziale non permetterà di ovviare pienamente ed efficacemente alle conseguenze della catastrofica situazione degli stock nel Mar Baltico. Dal 2015 la Polonia ha ripetutamente segnalato il deteriorarsi delle condizioni del merluzzo bianco del Baltico orientale, chiedendo sostegno alla Commissione europea e agli Stati della regione per lo sviluppo di strumenti in grado di porre rimedio alla situazione. Il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca quale attualmente proposto non rispecchia la realtà della situazione. Il parere del CIEM per il 2020 per il bacino del Mar Baltico raccomanda un TAC pari a zero per gli stock di merluzzo bianco del Baltico orientale e di aringa del Baltico occidentale.

Già da qualche tempo la Polonia ha adottato misure volte a proteggere la popolazione di merluzzo bianco nel Mar Baltico, ad esempio mediante il mantenimento di periodi di divieto per i riproduttori di merluzzo bianco, l'introduzione di un divieto di pesca a strascico nella zona delle sei miglia (nautiche), e la limitazione della pesca del cicerello. Data l'assenza di accordo tra gli Stati membri della regione riguardo alla necessità di adottare provvedimenti correttivi per migliorare gli stock ittici del Mar Baltico, vi è il forte rischio che lo stato di tali stock si deteriori ulteriormente. Tenuto conto di tale situazione, la Polonia si è opposta all'adozione dell'orientamento generale parziale relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca nella sua formulazione attuale. Pertanto, la Polonia ha chiesto l'adozione di misure correttive a lungo termine che contribuiscano efficacemente alla ricostituzione degli stock nel Mar Baltico tenendo conto nel contempo delle conseguenze socioeconomiche negative.